

## **PERCHE' L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI**

Il titolo attribuito allo scritto fa da compendio all'argomento trattato e lo rende comprensibile in quanto si torni al tempo nel quale con la tessera UDACE si otteneva il privilegio di partecipare a tutte le iniziative dell'Unione, ma non si beneficiava di alcuna garanzia assicurativa, tanto meno per il rischio degli infortuni.

In mancanza di assicurazione, che è divenuta complementare alla tessera UDACE nella seconda metà degli anni '70, l'infortunio che interessava coloro che praticano lo sport ciclistico era evenienza non tutelata quando derivava da **negligenza** dello stesso ciclista, da caso fortuito o da forza maggiore.

La tutela mancava anche quando l'infortunio era il prodotto di **un pericolo connaturato alla pratica dell'attività sportiva e indipendente da misure di prevenzione** e di prudenza, che vengono ragionevolmente pretese da coloro che organizzano le manifestazioni a cui i ciclisti partecipano, ma anche dagli stessi ciclisti, in quanto – prevenzione e prudenza – fossero da entrambi attuate.

L'evento infortunistico **non attribuibile a colpa altrui**, e non sempre l'infortunio che abbia a interessare chi pratica un'attività sportiva può essere trattato alla stregua di un illecito comune e quindi sottoposto alle regole generali per la determinazione della colpa, **rimaneva pertanto privo di protezione, e il relativo pregiudizio privo di copertura, cioè sopportato interamente dal ciclista e, nei casi più gravi, dai suoi familiari.**

I principi che sono stati sinteticamente delineati e che si riferiscono a uno sport amatoriale praticato nel tempo libero, hanno costituito il supporto logico per sostenere, ma per quanto riguarda i rischi a cui è esposto un prestatore d'opera, che se l'industria genera gli infortuni è giusto e ragionevole che essa ne sopporti le conseguenze, vale a dire per affermare che il prestatore di lavoro deve essere difeso dal rischio a cui è soggetto per il semplice svolgimento dell'attività lavorativa (rischio professionale) nelle condizioni che altri (il datore di lavoro) hanno deciso e imposto.

E' così nato, e ha trovato ingresso nel nostro sistema normativo – legge 15 marzo 1898, n. 80 - , il concetto di rischio professionale, in base al quale veniva per la prima volta stabilito che il diritto del lavoratore alla riparazione del pregiudizio sofferto a causa di un infortunio non traeva fondamento dalla colpa altrui, **bensì dalla relazione di occasionalità tra l'infortunio e l'esercizio del lavoro stesso.**

Si sta parlando di sport esercitato nel tempo libero, ma, ciò non di meno, **con contenuti di rischio**, cioè di possibilità che la pratica del ciclismo sia l'occasione per il verificarsi di infortuni, **molto elevati.**

Proprio perché trattasi di sport svolto per fini amatoriali, non è possibile invocare la pretesa che siano altri a sostenere le spese per difendere dal rischio degli infortuni chi lo esercita per passione e diletto, quindi è il ciclista, sia esso cicloturista piuttosto che cicloamatore, che si deve autonomamente tutelare.

Non è così, invece, per i professionisti, per i quali, poiché l'attività sportiva esercitata è a tutti gli effetti equiparabile a una prestazione d'opera lucrativa, è la loro società di appartenenza che, per le disposizioni contenute nel Decreto leg.vo 23 febbraio 2000, n. 38, al pari di un qualsiasi datore di lavoro li deve assicurare contro gli "infortuni sul lavoro", e ciò anche se il loro contratto preveda, per il rischio degli infortuni, delle tutele con polizze privatistiche.

Il **cicloamatore**, quindi, si deve tutelare autonomamente, e **per soccorrerlo** in questa "**autotutela**" l'UDACE, con la tessera di iscrizione, ha previsto che il cicloamatore fosse coperto per il rischio degli infortuni che gli potevano accadere nell'esercizio amatoriale dello sport del ciclismo.

La garanzia prestata al "cartellinato" era, come si è detto, un soccorso prestato dall'UDACE, o più ancora avrebbe dovuto intendersi come un incentivo all'autotutela, perché i limitati capitali assicurati – attualmente poco più di 26.000 Euro per il caso morte e per l'invalidità permanente – non consentono certo al tesserato, o ai suoi familiari nel caso di infortunio mortale, di compensare il pregiudizio economico causato dalle conseguenze dell'infortunio con l'indennizzo erogato dall'assicuratore.

Il problema degli infortuni che abbiano a colpire coloro che si dedicano a un'attività sportiva dilettantistica è certamente rilevante, e quindi non privo di interesse sociale, anche se non sembra del tutto condivisibile l'attribuzione di una presunzione assoluta e generalizzata di pericolosità della pratica dello sport dilettantistico per giustificare, almeno ufficialmente, l'intervento del legislatore per regolamentare, dopo i professionisti, anche l'assicurazione infortuni degli sportivi dilettanti.

L'ingresso del legislatore nel campo di coloro che praticano attività sportiva nel tempo libero e siano tesserati con Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti a Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI è avvenuto con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, meglio nota come finanziaria per il 2003.

**All'art. 51, sotto il titolo "Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi", al 1° comma, sta scritto: "A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva."**

**Il 2° comma precisa quindi che: "L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente."**

Anche un non addetto ai lavori, leggendo la norma, si chiede come si possa e debba ottemperare alla regola che è stata introdotta, perché è evidente che il nostro legislatore, oltre a scambiare l'invalidità, che è una condizione di incapacità permanente e apparentemente irreversibile, con l'inabilità, che invece è una condizione temporanea di incapacità a svolgere un'attività, si è completamente dimenticato di precisare le modalità e i termini da seguire per il rispetto della regola.

Trascorso un anno, il legislatore si è reso conto che il "comando" non era eseguibile, quindi con la **legge 24 dicembre 2003, n.350**, più conosciuta come finanziaria per il 2004, ha pensato bene di correre ai ripari, cioè di fare in modo che il comando impartito un anno prima e che doveva già essere eseguito da sei mesi, si potesse rispettare, e ha per questo aggiunto alla legge dell'anno precedente un altro comma 2°, **cioè un secondo comma bis**, che testualmente dispone: "Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi."

La legge finanziaria per il 2004 non ha solamente introdotto il 2° comma bis all'art. 51 della finanziaria per il 2003, ma ha anche disposto che il decreto per così dire attuativo della legge sull'obbligo assicurativo doveva essere emanato entro il 31 dicembre 2004: è giunto con un po' di ritardo: il D.M. reca infatti la data del 17 dicembre 2004, ma è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.

Con questo Decreto i tre Ministri in "concerto" si sono trasformati in assicuratori, e hanno scritto di tutto e di più.

L'impressione che si è tratta dalla lettura del provvedimento è che, per cercare di far sopravvivere un Ente di dubbia vitalità, cioè la SPORTASS, perché è questo l'Ente che il D.P.R. 1° aprile 1978, n. 250, ha confermato dovesse sopravvivere, si fossero completamente dimenticate le regole del libero mercato e quelle in tema di tutela del consumatore, per limitarci ai punti più "qualificanti" del provvedimento.

In tempi non sospetti, vale a dire subito dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2004, chi scrive, richiesto di un parere, ebbe a dire che si doveva aspettare e avere pazienza, perché il Governo sarà costretto a cambiare la legge, se non ad abrogarla.

Infatti, e veniamo ai giorni nostri, con **decreto legge 30 giugno 2005, n.115**, convertito, con modificazioni, in **legge 17 agosto 2005, n. 168** – pubblicata in Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2005, n. 194 – all'art. 6, comma 4, si dispone testualmente : **"Il comma 2 bis dell'art.51 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è sostituito dal seguente:**

**"2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005".**

L'obbligo assicurativo di cui all'art. 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, è **stato spostato al 31 dicembre 2006**, ma nell'attualità l'ordine non si può eseguire perché mancano le istruzioni: ancora una volta occorre avere pazienza e aspettare

P.A. NEGRI

Milano, 28 maggio 2006